

Regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
 (dell'11 luglio 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990;

richiamate:

- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);
- l'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

decreta:

Capitolo I
Norme generali

Competenze

a) Dipartimento

(LCC art. 2)

Art. 1 Competente per l'applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).

b) Consiglio di Stato

Art. 2 Rimane di competenza del Consiglio di Stato:

- a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;
- b) il mantenimento di un'adeguata superficie cacciabile con l'allestimento di misure di pianificazione della caccia;
- c) la tutela degli habitat e della fauna.

Collaborazione

Art. 3 Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati:

- a) all'allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna;
- b) alla definizione delle specie cacciabili;
- c) alla tutela delle zone protette.

Pianificazione della caccia

(LCC art. 4)

Art. 4 ¹Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per:

- a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici;
- b) l'esercizio della caccia.

²Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientaliste e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.

Linee direttive

a) Habitat

Art. 5 ¹Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d'intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.

b) Esercizio della caccia

²Le linee direttive per l'esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l'ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.

³Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

⁴A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire:

- a) censimenti regolari della selvaggina,

b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio.

c) Piani di protezione

Art. 6 ¹L'Ufficio della caccia e della pesca collabora all'allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.

²Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l'esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.

Bandite di caccia

Istituzione

(LCC art. 23)

Art. 7 ¹Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.

²Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

Contenuto

Art. 8 ¹Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.

²Per ognuna di esse viene formulato l'obiettivo da raggiungere.

³Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.

⁴Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l'habitat, l'agricoltura e la foresta.

c) Proposte

Art. 9 Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall'eventuale scadenza.

d) Sorveglianza

Art. 10 ¹All'Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.

²Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).

³L'attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l'arma scarica e i cani al guinzaglio.¹

Animali randagi

(LCC art. 27)

Art. 11 I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvaticati vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.

Selvaggina in cattività

a) Autorizzazioni

(LCC art. 25)

Art. 12 ¹La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

²Questo decide, sentito il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall'art. 25 LCC e dall'art. 12 del Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali.

³Nei casi contemplati esclusivamente dall'art. 25 LCC, l'Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente.

⁴Di regola non viene rilasciata l'autorizzazione:

- a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;
- b) per la detenzione di animali provenienti dall'ambiente naturale.

b) Modifiche

Art. 13 Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

¹ Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

c) Controllo

Art. 14 Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

d) Animali selvatici che recuperano la libertà

Art. 15 ¹Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio del Veterinario cantonale.

²Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

³Il proprietario è tenuto a risarcire al Dipartimento il costo delle spese di abbattimento o di un'eventuale partecipazione alla cattura.

Messa in libertà di selvaggina

(LCC art. 26)

Art. 16 ¹La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca.

²Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

Capitolo II

Presupposti per l'esercizio della caccia

Patente

Presentazione

(LCC art. 5)

Art. 17 Durante l'esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.

b) Contenuto

Art. 18 ¹Sono parte integrante della patente:

a) Tessera d'identità contenente:

- le generalità;
- una fotografia recente;
- la data del superamento dell'esame e/o anno in cui è stata esercitata per l'ultima volta la caccia;
- il bollo datato del Municipio comprovante il rilascio dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta;

b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:

- le generalità;
- il foglio di controllo;
- il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'autorizzazione annuale per la caccia alta);
- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;²

c) Copia del presente regolamento.

²La tessera d'identità dev'essere rinnovata dopo quindici anni.

Rilascio della patente

Autorità competente

(LCC art. 5)

Art. 19 La tessera d'identità, l'autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all'Ufficio della caccia e della pesca.

b) Documenti necessari

Art. 20 ¹Il richiedente per la patente deve presentare:

- a) per la tessera d'identità:
- il certificato di abilitazione;
 - un documento di legittimazione;

² Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

- due fotografie identiche recenti formato passaporto;
- b) per l'autorizzazione annuale:
 - la tessera d'identità per la caccia;
 - la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 14 dell'OCP;
 - la prova d'aver pagato la tassa d'affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 60.-- al Dipartimento.³

c) Tasse

²La tassa è fissata in fr. 50.-- per il rilascio della tessera d'identità e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.

Rimborso della tassa di autorizzazione

(LCC art. 13)

Art. 21 La tassa dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all'Ufficio della caccia e della pesca prima dell'apertura della caccia.

Sostituzione della patente

Autorità

(LCC art. 5)

Art. 22 ¹Per la sostituzione della patente è competente l'Autorità che l'ha rilasciata.

²Viene percepita una tassa di fr. 50.-- per ogni documento sostituito.

b) Perdita

Art. 23⁴ ¹In caso di perdita:

- a) della tessera d'identità, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;
- b) dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'Ufficio della caccia e della pesca.

²In caso di perdita dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l'autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d'identità, all'Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta.

Esami di abilitazione

Art. 24 Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:

- a) gli esami di abilitazione;
- b) lo svolgimento della formazione;
- c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;
- d) i compiti della Commissione esaminatrice.

Capitolo III Esercizio della caccia

Specie cacciabili

Art. 25 ¹Le seguenti specie sono cacciabili:

- a) caccia alta:
 - mammiferi
 - cervo (*Cervus elaphus*)
 - capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
 - cinghiale (*Sus scrofa*)
 - marmotta (*Marmota marmota*)
 - volpe (*Vulpes vulpes*)
 - tasso (*Meles meles*)⁵
- b) caccia bassa:
 - mammiferi

³ Lett. modificata dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

⁴ Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

⁵ Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

- volpe (*Vulpes vulpes*)
- faina (*Martes foina*)
- tasso (*Meles meles*)
- lepre comune (*Lepus capensis*)
- lepre variabile (*Lepus timidus*)
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- uccelli
- pernice bianca (*Lagopus mutus*)
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
- fagiano comune (*Phasianus colchicus*)
- beccaccia (*Scolopax rusticola*)
- piccione domestico inselvatichito
- colombaccio (*Columba palumbus*)
- tortora dal collare or. (*Streptopelia decacto*)
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- cornacchia nera (*Corvus corone corone*)
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- corvo imperiale (*Corvus corax*)
- germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- cormorano (*Phalacrocorax carbo*)⁶
- c) caccia acquatica:
 - alzavola (*Anas crecca*)
 - germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - moriglione (*Aythya ferina*)
 - moretta (*Aythya fuligula*)
 - folaga (*Fulica atra*)

Numero massimo e genere dei capi e periodi

²Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo

(LCC art. 17)⁷

Art. 26⁸ In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia invernale al cinghiale

(LCC art. 17)

Art. 27 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia speciale alla volpe

(LCC art. 17)

Art. 28⁹ In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

Controllo della selvaggina

a) Iscrizione

(LCC art. 11)

Art. 29¹⁰ Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

- a) Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.

L'iscrizione va fatta per esteso, in caratteri maiuscoli e con inchiostro indelebile.

⁶ Lett. modificata dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.

⁷ Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

⁸ Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

⁹ Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346; precedente modifica: BU 2010, 263.

¹⁰ Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca;¹¹

- b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali;
- c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;
- d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);
- e) Per i capi da autodenunciare:
 - caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia invernale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore;
 - caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;¹²
- f) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

b) Posti di controllo

Art. 30 I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall'Ufficio della caccia e della pesca nell'autorizzazione annuale di caccia.

c) Termine e modalità di controllo

Art. 31¹³ 1I maschi di capriolo catturati il 1° settembre, i maschi di cervo catturati il 13 settembre, nonché i camosci e i caprioli catturati l'11 settembre devono essere portati al controllo entro 24 ore.

²Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

³I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 26 e 27 settembre devono essere sottoposti al controllo al più tardi rispettivamente entro il 20 e il 27 settembre.

Messa in commercio e consumo

Art. 32 ¹Ogni capo di cinghiale abbattuto dev'essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.

²È vietato il consumo di cormorani.¹⁴

Mascella della cacciagione

Art. 33 Per ogni capo ucciso di cervo con un'età superiore a 1,5 anni e di capriolo è obbligatoria la consegna della mascella pulita del muscolo entro 30 giorni dalla data d'abbattimento. Chi intende imbalsamare il soggetto deve comunicare immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca le generalità del tassidermista in modo da poter acquisire le misure.

Lepri¹⁵

Art. 34¹⁶ I bottoni delle lepri comuni, degli esemplari catturati durante il periodo di caccia bassa, devono essere ritornati all'Ufficio della caccia e della pesca unitamente al foglio di controllo, specificando su quest'ultimo il luogo e il Comune di abbattimento.

Cani

a) Uso dei cani

Art. 35¹⁷ ¹È vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da

¹¹ Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421-429.

¹² Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

¹³ Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.

¹⁵ Nota marginale modificata dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

¹⁶ Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

sangue che possono essere impiegati unicamente per il recupero della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

²È vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa durante i giorni di giovedì 19 e 26 novembre; nonché al disotto dei 1'500 mslm sabato 14, 21 e 28 novembre e domenica 15, 22 e 29 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

b) Bandite e zone protette

Art. 36 Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca).

c) Sorveglianza

Art. 37 ¹Durante tutto l'anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione:

- per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l'esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento;
- per quanto previsto al cpv. 3.

²I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.

³L'Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l'autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.

d) Prova

Art. 38 ¹La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) sabato 15, martedì 18, sabato 22 e martedì 25 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) martedì 22 e giovedì 24 settembre, inoltre dal 29 settembre all'11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- c) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 22 e 29 ottobre e 5 e 12 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 14, 21 e 28 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.¹⁸

²Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

³Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

Periodi e giorni di caccia

(LCC art. 16 e 17)¹⁹

Art. 39 Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

- a) caccia alta:
dal 30 agosto al 19 settembre tutti i giorni, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.²⁰
- b) caccia bassa:
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepore comune.²¹
- c) caccia acquatica:
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).

¹⁷ Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403.

¹⁹ Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

²⁰ Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2014, 403.

²¹ Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008, 473.

Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Spostamento sul luogo di caccia

Art. 40 ¹La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell'apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.

²Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.

³Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

Orari di caccia

Art. 41 ¹Orari di caccia:

- a) caccia alta:
 - in agosto e settembre dalle ore 05.00 alle ore 19.30;²²
- b) caccia bassa:
 - in ottobre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
 - in novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- c) caccia acquatica:
 - in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
 - in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 17.30;

²Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, di inizio e termine caccia, sono posticipati di un'ora.

Numero massimo e genere dei capi e periodi

Art. 42²³ ¹Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. Camoscio e capriolo:

4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali massimo 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre, oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre, oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 all'11 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 30 agosto all'11 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. Cervo:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 femmina allattante, dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa giornata;
- e 3 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre.

3. Cinghiale:

- Numero di capi illimitato dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2.- a favore del Fondo di intervento.

4. Marmotta:

- 2 marmotte dal 1° al 2 settembre.

²² Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

²³ Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421-429; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403.

b) Caccia bassa:

1. Lepre (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre, 7 o 8, 14 o 15, 21 o 22, 28 o 29 novembre e 30 novembre.

2. Fagiano di monte maschio:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

3. Pernice bianca:

- 2 pernici bianche, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

²Il cacciatore che intende cacciare la lepre comune o la lepre variabile deve crociare nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, il giorno di caccia (sabato o domenica).

In caso contrario chi non intende cacciare le lepri deve crociare la casella denominata «altro».

³Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al capoverso 1, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Divieti speciali

Art. 43²⁴ Al cacciatore è vietata l'uccisione:

a) Caccia alta:

- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;
- dei cervi marcati con collare o con marchi auricolari;²⁵

b) Caccia bassa:

- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una pernice bianca, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;
- della femmina di fagiano di monte;
- di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;
- del fagiano di monte in pianta;
- di più di un capo di pernice bianca al giorno.

Zone aperte alla caccia

Art. 44²⁶ ¹Zone di caccia:

a) caccia alta:²⁷

1. Camoscio:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno e Vallemaggia.
- B) Nel distretto di Lugano dal 30 agosto al 4 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

2. Cervo:

- A) Nel distretto di Leventina, ad eccezione della caccia al maschio con corona su ambedue le stanghe, ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste protetto dal 30 agosto al 4 settembre.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada

²⁴ Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473; precedente modifica: BU 2007, 521.

²⁵ Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403; precedenti modifiche: BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348.

²⁶ Art. modificato dal R 8.7.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 321; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473.

²⁷ Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403.

cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

E) Nel distretto di Locarno.

F) Nel distretto di Lugano.

G) Nel distretto di Mendrisio.

H) Nel distretto di Vallemaggia.

3. Capriolo:

A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.

C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

4. Cinghiale:

A) Su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nella bandita N. 1 Gole della Breggia.

5. Marmotta:

su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

²La caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) non può essere esercitata entro un raggio di 200 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici.

Armi e munizioni

a) Armi utilizzabili

(LCC art. 18, cpv. 2)

Art. 45 Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato:

a) caccia alta:

fucile a palla giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;

b) caccia bassa e acquatica:

fucile a pallini, giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

b) Idoneità

Art. 46 ¹Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.

²Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l'arma.

c) Detenzione

Art. 47²⁸ 1Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.

²Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all'art. 50.

d) Impiego

Art. 48²⁹ È vietato portare con sé nell'esercizio della caccia più di un'arma.

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Art. 49 Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina e apparecchi per l'intensificazione della luce residua;
- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;
- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche;
- l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1200 mslm di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte e alla pernice bianca.³⁰

Veicoli a motore, ciclomotori

a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni

(LCC art. 20)

Art. 50³¹ L'uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b)
 - 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
 - 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
 - 3 Rodaglio/Legri;
 - 4 Chironico/Barolgiasco;
 - 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
 - 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
 - 7 Osco/Vigera/Tarnoglio/Cari;
 - 8 Personico/Diga Val d'Ambra;
 - 9 Strada agricola N. 102 Gudo/Cadenazzo;
 - 10 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
 - 11 Brione/Val Resa (località Resa);
 - 12 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
 - 13 Monte Brè/Miranda;
 - 14 Palagnedra-Bordei;
 - 15 Brissago: fino agli abitati delle frazioni di Porta, Incella, Piodina;
 - 16 Vergeletto/Zardin;
 - 17 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö;
 - 18 Caveragno/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
 - 19 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;

²⁸ Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

²⁹ Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.

³⁰ Lett. modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346; precedente modifica: BU 2012, 348.

³¹ Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473.

- 20 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
 - 21 Fontanelle/Borla/Canedo;
 - 22 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
 - 23 Villa Luganese/Monti di Creda;
 - 24 Cadro/grotto Alpe Vallà;
 - 25 Lugano - Bré paese;
 - 26 Novaggio - Alpe Paz;
 - 27 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- c) nelle zone del piano l'utilizzo dei veicoli a motore e dei ciclomotori è consentito fino a un massimo di 50 m dalle strade cantonali;³²
- d) su tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale dal 12 al 19 settembre e nei giorni 27 e 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.³³

b) Posteggio

Art. 51 1Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m. dal ciglio stradale a eccezione dei tratti All'Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno dove il parcheggio è permesso unicamente a:

- All'Acqua, Alpe di Cruina e Nufenen;
- Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
- Campra, Pian Segno e Lucomagno.

²I posteggi sono segnalati da appositi cartelli.

Disturbi

(LCC art. 24)

Art. 52 1L'impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e nel relativo regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada.³⁴

²Durante tutto l'anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) usare i mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina;
- b) posare lecche saline;
- c) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;
- d) foraggiare la selvaggina;
- e) usare narcotici o sostanze simili.³⁵

Divieti vari

Art. 53³⁶ È vietato:

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 300 metri;
- e) l'uso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54;

³² Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

³³ Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2014, 403.

³⁴ Cpv. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

³⁵ Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.

³⁶ Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009, 321.

- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua per l'osservazione della selvaggina dal 26 agosto al 30 settembre e dal 10 novembre all'8 febbraio.³⁷

Recupero della cacciagione

Art. 54 ¹Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade non elencate agli art. 50 e 51.³⁸

²Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

³L'utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell'arco della medesima giornata.

Capitolo IV Polizia della caccia

Carnivori

(LCC art. 28)

Art. 55 ¹L'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.

²La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.

³L'autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell'anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Tassidermia

a) Autorizzazione

(LCC art. 29)

Art. 56 L'autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
- c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

b) Registro e marcatura

Art. 57 ¹È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

²L'Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l'esatta marcatura.

³A tal fine può procedere all'ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

c) Animali protetti

Art. 58 ¹Per l'imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all'art. 5 dell'Ordinanza federale sulla caccia.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

Selvaggina perita

(LCC art. 30)

Art. 59 ¹In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall'ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell'anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l'animale dev'essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

²L'eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all'Ufficio della caccia e della pesca.

Capitolo V Danni causati dalla selvaggina

Prevenzione danni

³⁷ Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

³⁸ Cpv. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

(LCC art. 34)

a) Autodifesa

Art. 60 1I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all'Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:

- a) volpi,
- b) faine,
- c) tassi,
- d) piccioni domestici inselvaticiti,
- e) tortore dal collare,
- f) cornacchie grigie e nere,
- g) corvi imperiali,
- h) merli,
- i) stornelli,
- l) passerai mattugi e domestici.

b) Capi viziosi

2L'Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l'autorizzazione per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti.

Fanno eccezione le specie protette elencate all'art. 10 OCP.

Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili

3L'Ufficio della caccia e della pesca può accordare l'autorizzazione per l'uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.

d) Procedura

Art. 61 1La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;
- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

2Il permesso può essere concesso a chi:

- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
- b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Sussidi per l'acquisto di materiale protettivo

a) Oggetto

(LCC art. 34)

Art. 62³⁹ 1Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

2Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

3Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.--, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.-- al metro lineare (ml).

4Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa.

5L'opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

6L'inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

b) Procedura

Art. 63 1La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all'Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell'inizio dei lavori.

2L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

3I sussidi sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.-- dalla Divisione.

³⁹ Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.

⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Risarcimento danni

Colture forestali

(LCC art. 35)

Art. 64 ¹Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.

²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.--.

³Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.

⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

b) Colture agricole e animali da reddito

Art. 65 ¹Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.

²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.--.⁴⁰

³Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.

⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

c) Colture viticole

Art. 65a⁴¹ ¹Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.

²Il risarcimento corrisponde a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).

³Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

d) Procedura⁴²

Art. 66 ¹Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all'Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.⁴³

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.⁴⁴

³I risarcimenti sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.-- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.⁴⁵

Capitolo VI Norme penali

(LCC art. 41)

⁴⁰ Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

⁴¹ Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

⁴² Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

⁴³ Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

⁴⁴ Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

⁴⁵ Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

Art. 67 Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall'Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

Capitolo VII
Norme transitorie

Tassidermia

Art. 68 Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo VIII
Norme finali

Entrata in vigore

Art. 69 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.

²Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005.

Pubblicato nel BU **2006**, 263.

Allegato

al regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006

Bandite di caccia 2006/2011

Per il periodo di cinque anni dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2011 - FU n. 50/2006, 4209.

N.B. il testo completo può essere richiesto all'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità a Bellinzona (tel. 091/814.30.10).